Convenzione tra l'Istituto per la Sicurezza Sociale ed il Gruppo Atena che gestisce i Centri Psichiatrici per i servizi di assistenza sanitaria e socio-assistenziale ad ospiti con problemi di salute mentale assistiti dall'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino.

****

Tra il Gruppo Atena, composto dalle società (d'ora in avanti **SOGGETTO GESTORE/Gruppo Atena**):

Eagles S.r.l. con sede in Via Per San Marino, 48 nel comune di Monte Grimano Terme (PU) che gestisce la struttura residenziale denominata "Serenity House", nella persona del suo Legale Rappresentante Dott. Ferruccio Giovanetti;

Atena S.r.l. con sede in Via Alcide De Gasperi, 10 nel comune di Monte Cerignone (PU) che gestisce le strutture residenziali denominate "Atena", "Mulino Giovanetti", "Hotel la Salute", "Mulino del Rio" e "Ca' Cecco", nella persona del suo Legale Rappresentante Dott. Ferruccio Giovanetti;

E

L'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino (in seguito I.S.S.) con sede a San Marino in Via Scialoja, 20 Cailungo – Borgo Maggiore – Rep. San Marino, nella persona del suo Legale Rappresentante, Dr. Sergio Rabini;

In conformità alle delibere del Congresso di Stato n. 1 del 6 ottobre 2021 e n.53 del 27 dicembre 2021,

SI CONVIENTE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Oggetto della convenzione)

Oggetto della presente convenzione è la gestione di attività di prestazioni socio-sanitarie e assistenziali a carattere residenziale che il Gruppo Atena si impegna ad effettuare, mettendo a disposizione i locali delle proprie strutture e la relativa organizzazione presso le sedi suddette, a favore di utenti dell'U.O.C. di Salute Mentale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (d'ora in avanti DSM) della Repubblica di San Marino affetti da patologie psichiatriche, secondo un programma, indicato nel progetto terapeutico individuale o di gruppo, annualmente aggiornato e concordato con questa Azienda. L' I.S.S. si impegna ad assicurare gli interventi socio-sanitari, in conformità alle disposizioni legislative in materia e secondo gli eventuali piani individuali di trattamento, con esclusione degli interventi demandati al SOGGETTO GESTORE di cui al successivo art. 3 . L'I.S.S. e il SOGGETTO GESTORE si impegnano altresì a svolgere congiuntamente la programmazione degli interventi e piani di recupero generali ed individuali sulla base dei periodici incontri nel corso dell'anno concordati tra il personale delle sedi del Gruppo Atena e del DSM.

ART. 2

(Numero posti)

Vengono resi disponibili fino a otto posti residenziali riabilitativi protetti per pazienti con problemi di salute mentale, senza obbligo di utilizzo dell'intera disponibilità.

ART. 3

(Modalità di svolgimento)

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, il SOGGETTO GESTORE si impegna a garantire il funzionamento delle strutture residenziali mediante l'apertura della stessa per l'intero anno. Il SOGGETTO GESTORE si impegna ad effettuare gli interventi di propria competenza mediante i propri operatori a:

a) garantire la necessaria e regolare continuità delle prestazioni con proprio personale qualificato sia sul piano tecnico che su quello dell'esperienza specifica nel settore, così come indicato nei

programmi terapeutici di gruppo e negli eventuali programmi terapeutici individuali concordati con il DSM;

b) garantire gli interventi di base per quanto previsto dal programma terapeutico riabilitativo generale e dagli eventuali piani di intervento individuali ai sensi del successivo art. 5;
c) garantire le tipologie di attività attualmente effettuate nelle strutture per l'intera durata della convenzione;
d) garantire il mantenimento dei rapporti con le famiglie degli utenti e con i servizi socio-sanitari dell'I.S.S;
e) segnalare tempestivamente al DSM e alle Autorità competenti, entro le prime 24 ore, ogni e qualsiasi avvenimento che comprometta l'incolumità psico-fisica degli utenti;
f) assicurare i requisiti organizzativi, strutturali, impiantistici e strumentali previsti da normative statali vigenti;
g) assicurare i requisiti igienico-sanitari ai sensi della vigente normativa e in particolare:
ove sia previsto l'uso della cucina garantire, in relazione a eventuali specifiche esigenze dietetiche degli utenti, temporanee o permanenti e anche su prescrizione medica, la somministrazione di pasti personalizzati compresi alimenti speciali in caso di intolleranze alimentari;
garantire un adeguato servizio di lavanderia fornendo agli ospiti la biancheria, garantendo adeguati cambi, in base al rispetto delle comuni norme igieniche e provvedendo a fornire gli ospiti di accessori e prodotti necessari per la cura e l'igiene personale di uso comune;
h) comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione relativa alla presente convenzione (modifica ragione sociale, integrazione di altre strutture, ecc.).

L'I.S.S. si impegna ad effettuare gli interventi di propria competenza, tra cui quelli di programmazione e verifica, mediante i propri operatori che costituiscono l'equipe di riferimento.

Il DSM e il SOGGETTO GESTORE, inoltre, si impegnano congiuntamente a programmare ed effettuare periodici incontri con l'obiettivo di valutare e verificare:

le ammissioni e le dimissioni dei pazienti nelle sedi del SOGGETTO GESTORE;

i programmi generali ed i piani mirati di intervento ed il loro aggiornamento;

il mantenimento dei rapporti delle famiglie degli utenti con i servizi socio-sanitari dell'I.S.S.

ART. 4

(Modalità di ammissione - dimissione - assenze dell'assistito)

L'ammissione agli interventi oggetto della presente convenzione avviene sulla base di comunicazione scritta redatta dal DSM e a seguito della valutazione dell'equipe medica del SOGGETTO GESTORE. La struttura deve comunicare al DSM la data dell'effettivo inserimento dell'assistito. La dimissione dagli interventi viene preventivamente concordata sulla base delle modalità e dei tempi riconducibili ai piani individuali di intervento tra il DSM e il SOGGETTO GESTORE. La data di dimissione sarà formalizzata per iscritto dall'equipe medico-sociale referente del DSM. Qualsiasi temporanea dimissione/assenza, che possa venire a verificarsi, di pazienti psichiatrici inseriti presso le strutture deve essere tempestivamente segnalata da quest'ultime anche con semplice comunicazione verbale al DSM, ferme restando le modalità di comunicazione formale delle ammissioni e delle dimissioni definitive di cui sopra. Le parti si impegnano a portare a conoscenza degli utenti i predetti criteri e procedure nei modi e nelle forme più opportune.

ART. 5

(Permanenza nella struttura)

Per ciascun soggetto in carico inserito il DSM elabora un programma terapeutico nel quale devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri degli operatori della struttura.

Il programma terapeutico individuale deve indicare il periodo di permanenza nella struttura.

Gli operatori preposti alla struttura residenziale provvedono a predisporre un progetto di trattamento e tutela finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica del ricoverato, in attuazione del programma terapeutico elaborato dal DSM.

Nello svolgimento dei progetti, la struttura si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona ad assicurare la riservatezza delle informazioni riferite alla persona stessa e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura.

ART.6

(Verifiche periodiche)

Il DSM verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico e, se del caso, concorda con gli operatori della struttura eventuali variazioni del progetto di trattamento, ivi compresi gli eventuali spostamenti del soggetto presso altre sedi operative.

ART. 7

(Conclusione del programma)

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, il responsabile della struttura residenziale e gli operatori del DSM verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati.

Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il Direttore del DSM invia una nuova lettera d'impegno indicando la data della prevista dimissione.

Il Responsabile della struttura si impegna a comunicare immediatamente al Dipartimento della Zona di residenza ogni fatto od azione che faccia presupporre l'intenzione del ricoverato di abbandonare la struttura.

ART. 8

(Assistenza Farmaceutica)

L'I.S.S., mediante il proprio Servizio Farmaceutico e sotto la responsabilità della U.O.C. di Salute Mentale, provvederà alla fornitura dei farmaci. I farmaci verranno consegnati con cadenza mensile attraverso i Sanitari del DSM in base alla prescrizione ed alla posologia indicata in ricetta. I farmaci necessari a fronte di terapie urgenti, la cui necessità insorge oltre la richiesta mensile, saranno forniti dal SOGGETTO GESTORE e rimborsati dall'I.S.S. dietro richiesta scritta da parte della struttura convenzionata.

ART. 9

(Esami strumentali, Diagnostico Terapeutici e Ricoveri Ospedalieri)

1) Prestazioni urgenti

- Per gli ospiti della struttura Villa Oasi le prestazioni sanitarie urgenti dovranno essere effettuate presso le strutture ISS.

- Per gli ospiti delle strutture Eagles Srl e Atena Srl , nel caso in cui il livello di urgenza lo richieda, le prestazioni sanitarie di carattere urgente e indifferibile potranno essere effettuate in strutture pubbliche italiane. A tale scopo, al momento del ricovero presso la struttura oggetto della presente convenzione, l'Ufficio Prestazioni ISS rilascerà per ogni assistito il modello autorizzativo ISMAR 8 che riconosce il diritto alle prestazioni urgenti nelle strutture pubbliche in territorio italiano per tutta la durata del ricovero.

2) prestazioni non urgenti

In caso di necessità di esami strumentali, diagnostico-terapeutici o ricoveri non urgenti, le richieste dovranno essere effettuate dal Medico della Struttura convenzionata e i pazienti inviati presso le strutture ISS. Qualora ciò non fosse possibile le prestazioni potranno essere eseguite esclusivamente presso le strutture pubbliche italiane ed in tal caso dovrà essere seguita la seguente procedura:

1. richiesta preventiva del medico della struttura convenzionata
2. autorizzazione del DSM con rilascio di richiesta informatizzata di Prestazione fuori territorio
3. autorizzazione del Dirigente DSM e invio al Servizio di Medicina Fiscale

4. rilascio da parte dell'Ufficio Prestazioni ISS di modulo autorizzativo ISMAR 8 Bis che dà diritto ad accedere gratuitamente alle strutture pubbliche italiane per la prestazione richiesta.
5. Nel caso in cui gli esami non siano effettuati presso l'I.S.S. i referti dovranno essere conservati nelle cartelle cliniche dei pazienti ed una copia del referto dovrà essere trasmessa al DSM per consentire la trascrizione nel sistema informativo sammarinese.

ART. 10

(Trasporto degli ospiti)

Il SOGGETTO GESTORE si impegna a far trasportare l'Ospite nella struttura ospedaliera più vicina nel caso in cui sia richiesto un ricovero in regime di urgenza, i cui costi saranno a carico dell'I.S.S. I trasporti secondari, nel caso in cui l'Ospite necessiti di trasporto tramite ambulanza, dovranno essere preventivamente concordati con l 'U.O.C. del Servizio di Salute Mentale con costi a carico dell'I.S.S.. Si precisa che eventuali trasporti secondari per gli Ospiti che non necessitano di Ambulanza sono da considerarsi a carico dell'Ospite stesso.

ART. 11

(Retta giornaliera)

A fronte delle prestazioni garantite dall'Ente Gestore ed espressamente indicate nella presente Convenzione l'Istituto per la Sicurezza Sociale si Impegna a corrispondere una retta giornaliera omnicomprensiva pro capite/pro die pari a Euro 120,00 per i giorni di effettiva presenza degli ospiti. Nel conteggio dei giorni di effettiva presenza non andranno conteggiate le giornate di ingresso e di uscita.

ART. 12

(Assenze e dimissioni degli Ospiti)

In caso di assenza temporanea dell'Ospite dalla struttura Convenzionata la retta giornaliera viene ridotta del 40% a partire dal giorno di uscita fino al giorno precedente al rientro. In caso di dimissione volontaria dell'Ospite dalla struttura dovrà essere fornito dalla U.O.C. di Salute Mentale un preavviso di almeno 10 giorni. La struttura convenzionata non potrà dimettere un ospite di sua iniziativa senza un preavviso, da inviare per iscritto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 15 giorni prima dalla data prevista di dimissione. Il preavviso dovrà essere inviato sia alla U.O.C. di Salute Mentale, sia ai familiari dell'Ospite.

ART. 13

(Pagamento)

Il pagamento della retta giornaliera e degli eventuali rimborsi previsti dalla presente convenzione verrà corrisposto a 60 giorni fine mese dalla data di protocollo di ricevimento fattura. Le fatture dovranno essere corredate dai seguenti documenti giustificativi, in mancanza dei quali non si potrà dar luogo ai pagamenti:

1. Elenco mensile delle presenze degli ospiti convenzionati;
2. Indicazione dei farmaci e del loro importo anticipati dalla Struttu-ra Convenzionata per conto dell'I.S.S. a fronte di terapie urgenti;
3. Nota di tutte le spese di cui la struttura chiede rimborso.

ART. 14

(Verifiche, controlli e risoluzioni contrattuali)

L'I.S.S., in qualità di committente, si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento e/o all'occorrenza, con gli interventi di controllo e vigilanza ritenuti necessari, il rispetto degli obblighi assunti con la presente convenzione. L'I.S.S. si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il rapporto per inadempimento qualora si rilevasse che la struttura convenzionata non svolga il servizio nel rispetto del regolamento e della presente convenzione. In caso di risoluzione, l'Ente Gestore deve garantire la continuità del servizio per il tempo necessario a consentire la sostituzione dello stesso.

ART. 15

(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. La stessa può essere annualmente prorogata mediante scambio di note scritto tra le parti. La presente convenzione potrà essere disdetta da entrambe le parti, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 90 giorni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 16

(Tutela dei dati personali)

I Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto statuito dal Reg. UE 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dalla Legge della Repubblica di San Marino n.171/2018.

In particolare, con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna parte dichiara di essere stata informata sul trattamento dei propri dati personali e, in specie, che gli stessi vengono trattati per le attività funzionali alla stipula della presente convenzione e per la gestione del relativo rapporto in convenzione, rilasciandone, quindi, esplicito consenso.

Le parti prendono atto, altresì, dei diritti loro riconosciuti dagli artt. da 15 a 21 del Reg. UE 679/2016. Inoltre il trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione, pur non essendo obbligatorio è, comunque, necessario per procedere alla stipula della presente convenzione e per compiere gli adempimenti amministrativi conseguenti. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici che cartacei nel rispetto delle disposizioni contenute nel Reg. UE 679/2016 e nel D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dalla Legge della Repubblica di San Marino n.171/2018. e saranno conservati per il tempo ex lege previsto. I dati verranno comunicati alle strutture organizzative interne di questa Azienda e ai suoi dipendenti, alla Compagnia Assicurativa o ad altre istituzioni pubbliche solo per le finalità qui espressamente indicate.

Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti dell'informativa e consenso di cui agli artt. 6 e 13 del Reg. UE 679/2016.

Art. 17

(Copertura assicurativa)

IL SOGGETTO GESTORE dovrà garantire la copertura assicurativa responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti all'attività prestata, al rischio infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per i danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell'attività, nonché a beneficio dei pazienti inviati dall'ISS in forza della presente convenzione, contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi.

ART. 18

(Norme finali)

Si conviene che, per qualsiasi azione nascente dalla presente convenzione, il Foro competente sarà quello della Repubblica di San Marino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Repubblica di San Marino, 12 gennaio 2022

IL DIRETTORE GENERALE *ad interim* DELL'ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE

Dr. Sergio Rabini _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEGLI ENTI GESTORI

Dott. Ferruccio Giovanetti_____

ATENA SRL con Socio Unico
Via Alcide De Gasperi, 10
61010 MONTE CERIGNONE (PU)
C.F. e P.IVA 02232060414
Tel. 0541.978876 - fax 0541.978674
info@gruppoatena.it atena srl@pec.it